

## Cambio di residenza in tempo reale (D. L. 9 febbraio 2012)

Dal 9 maggio 2012 le dichiarazioni anagrafiche relative a provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione all'interno del comune o di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) possono essere inoltrate secondo le seguenti modalità:

- *attraverso lo sportello comunale;*
- *per raccomandata;*
- *per fax;*
- *per via telematica.*

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico mediante l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa per posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, le quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il moduli.

La dichiarazione si inoltra utilizzando i nuovi moduli predisposti dal Ministero dell'Interno (scaricabili anche dal sito web istituzionale dell'Ente) da inviare compilati ai seguenti indirizzi:

- *per via telematica:*

*[anagrafe@cert.comune.villaperuccio.ci.it](mailto:anagrafe@cert.comune.villaperuccio.ci.it)*

- *per raccomandata:*

Comune di Villaperuccio - Ufficio Anagrafe  
P.zza IV Novembre 1 09010 Villaperuccio (CI)

- per fax:*

Comune di Villaperuccio - Ufficio Anagrafe: 0781 950304

Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Entro due giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro due giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia. Nell'attesa, il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, compatibilmente alle nuove disposizioni in materia di decertificazione. Il comune di provenienza sospende immediatamente il rilascio della certificazione.

Il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.

In caso di pre-requisiti mancanti (es. dimora abituale inesistente) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto dei termini suddetti - il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10bis Legge n. 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente.

*Le richieste prive di informazioni essenziali e di firme o di documenti allegati necessari sono considerate irricevibili.*